



COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI ANNO 2022 LEGGE 9.12.1998 N. 431 – ART.11- FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE REQUISITI, CRITERI, PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente normativa disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art.11 L. 431/1998 e al decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 07/06/1999.

2) DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono ripartiti dalla Regione ed assegnati ai Comuni, i quali li erogano ai conduttori di immobili in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 3) al fine di integrare il pagamento dei canoni di locazione.

3) BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI e REQUISITI SOGGETTIVI

Sono ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi di proprietà pubblica o privata titolari, alla data del bando, di un contratto, non a canone sociale, registrato ed in possesso dei seguenti requisiti:

A. Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda

A.1 Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 286/1998, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all' articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998;

A.2 Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano **nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi** (art. 29 c.1 lett.a L.R. n.23/2003):

- è stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;
- è principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro ".

Il richiedente deve presentare la domanda nel Comune di residenza.

(Se non ha la residenza in Umbria da 5 anni, ma ha l'attività lavorativa in Umbria da almeno 5 anni) deve presentare la domanda nel Comune dove ha in locazione l'alloggio oggetto del contratto di affitto.

B. Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

B.1 Non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Un alloggio si considera adeguato (art.29, c.1, lett.d, L.R. 23/2003) qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

- *consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:*
 - + 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
 - + 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
 - + 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
 - + 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
 - + 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;
- *Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.*
- *Non possiede il requisito di cui al precedente punto B. il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.*
- *Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.*

B.2 Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare non superiore ad euro 200,00.

C. Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento (anno relativo ai redditi da considerare per la richiesta dell'ISEE)

C.1 Avere un'attestazione ISEE non superiore ad € 30.000,00;

C.2 Il nucleo familiare che ha subito una riduzione del reddito in ragione dell'emergenza COVID-19, può presentare l'ISEE corrente (riduzione del reddito IRPEF superiore al 25%, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa).

D. Incompatibilità e Incumulabilità del contributo

D.1 E' escluso dal beneficio il nucleo familiare che, in relazione al canone d'affitto pagato nell'anno precedente la pubblicazione del bando:

- è titolare di un contratto di locazione a canone sociale;
- ha usufruito di contributi pubblici ad integrazione del canone di locazione ad eccezione di quanto indicato al successivo paragrafo D.2;
- ha usufruito delle detrazioni d'imposta effettuate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (art.10, comma 2 L.431/98).

D.2 Non è escluso dal beneficio il nucleo familiare che, in relazione al canone d'affitto pagato nell'anno precedente la pubblicazione del bando ha usufruito:

- della quota affitto erogata con il reddito di cittadinanza che verrà compensata dall'INPS, previa comunicazione da parte dei Comuni, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ente.
- di contributi erogati a sostegno della locazione con misure straordinarie anche connesse all'emergenza COVID-19. In questo caso la somma dei benefici economici a sostegno della locazione non potrà superare l'importo del canone annuo di locazione.

4) DIMENSIONI DELL'ALLOGGIO e CANONE DI LOCAZIONE

A. L'alloggio condotto in locazione deve essere accatastato in una delle seguenti categorie: A2-A3-A4-A5-A6-A7 di dimensione:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

- **B.** Il canone di locazione da dichiarare è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno precedente alla pubblicazione del bando.

5) MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di assegnazione dei contributi deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto per l'anno 2022 e disponibile presso il sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.orvieto.tr.it, con le modalità che si evincono dalla scheda "modalità di compilazione" allegata al modulo di richiesta. Relativamente al modulo di richiesta di partecipazione al bando è presente in formato pdf editabile tramite il comando "compila e firma".

Per eventuali informazioni è possibile contattare: Settore 4 Tecnico, Ufficio Amministrativo ERS - telefono 0763-306219, negli orari di reperibilità telefonica (Lunedì ed il Giovedì dalle 15:00 alle 18:00), PEC: comune.orvieto@postacert.umbria.it

Il richiedente deve dichiarare, ai sensi degli artt. 75 e 76 e ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti previsti, la composizione del proprio nucleo familiare alla data del bando (la dichiarazione del nucleo deve corrispondere a quanto iscritto all'anagrafe comunale e dovranno essere dichiarati tutti i dati presenti nel modulo di domanda), la titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato con l'importo del canone di locazione pagato nell'anno 2021:-

La domanda, inoltre, dovrà essere corredata dalla relativa documentazione:

- copia del documento di identità della persona che effettua la domanda in corso di validità e copia del codice fiscale;
- titolo di soggiorno in corso di validità (copia del permesso di soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la carta di soggiorno);
- copia ISEE ordinario o corrente 2022;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato relativo all'anno 2021;
- copie ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2021;
- codice IBAN prestampato (non trascritto manualmente) dell'intestatario del contratto di locazione;
- copia della dichiarazione dei redditi - unico 2022, mod 730/2022;
- copia della dichiarazione dei redditi - unico 2021, mod 730/2021;
- in generale tutta la documentazione non desumibile dalle banche dati delle amministrazioni.

Altri documenti per casi specifici:

- copia dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio;
- documenti attestanti la titolarità pro-quota: copia dell'atto notarile che attesti la comproprietà e documentazione da cui si rilevi che si tratti di abitazione in cui risiede;
- documentazione a dimostrazione del reddito/sussidio esenti da imposte nel caso in cui nell'anno 2020 il proprio nucleo familiare abbia percepito tali tipologie di redditi.

La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo per l'anno 2022, sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo di € 16,00, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Comune di Orvieto tramite:

- **preferibilmente P.E.C. o e-mail all'indirizzo: comune.orvieto@postacert.umbria.it;**
- raccomandata con avviso di ricevimento;
- *brevi manu* presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Orvieto negli orari di apertura al pubblico, si rammenta che venerdì 30/12/2022 l'Ufficio Protocollo chiuderà alle ore 14:00

La domanda potrà essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del bando e dovrà pervenire al Comune entro il termine perentorio del 30/12/2022 alle ore 24:00, pena l'esclusione dalla graduatoria. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro postale e la data apposta dall'ufficio postale di invio.

Si precisa che i richiedenti dovranno indicare tutti i dati richiesti nel modulo di richiesta di assegnazione del contributo affitto 2022 e contrassegnare le caselle per le condizioni oggettive e

, soggettive che ricorrono. Dovranno essere indicati anche i dati bancari per accreditamento (numero di conto corrente, banca di riferimento, intestazione e Codice IBAN) ed i recapiti per l'invio delle comunicazioni. Le eventuali variazioni vanno tempestivamente segnalate al Comune, il quale non si assumerà responsabilità per i disagi derivanti dalla mancata segnalazione di cambiamenti.

6) DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Deve essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

La domanda di assegnazione del contributo, da presentare entro i termini di scadenza e con le modalità stabilite dal bando dovrà necessariamente essere redatta su apposito modello-2022, debitamente compilato e firmato in originale nel quale il richiedente dichiara ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 3) e 4). Inoltre, in calce alla domanda di assegnazione del contributo dovrà essere firmato in originale, la dichiarazione di aver preso visione dell' "Informativa sul trattamento dei dati personali", allegata al modulo di domanda-Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" e di essere a conoscenza che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici per le finalità del procedimento, istituzionali e statistiche, secondo le disposizioni ed i limiti di Legge, in mancanza si dovrà escludere la domanda dalle graduatorie di merito.

Si specifica che non è consentito presentare più di una domanda per nucleo familiare.

7) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Graduatorie provvisorie

Il Comune istruisce le domande pervenute entro 30 giorni dalla scadenza del bando e formula le graduatorie provvisorie relative alle seguenti categorie:

- A. nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, non superiore a due pensioni minime INPS (attualmente pari ad € 13.633,10), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 14%;
- B. nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, superiore a due pensioni minime INPS, e fino ad Euro 30.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 24%.
 - Le domande sono ordinate in ciascuna graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.
 - In caso di uguale incidenza ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.
 - Le domande con valore ISEE pari a zero, sono ordinate in base al canone di locazione decrescente.
 - I casi di parità verranno risolti tramite sorteggio.

Le graduatorie provvisorie sono pubblicate nei modi e tempi stabiliti dal bando entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali rettifiche.

L'ufficio del Comune di Orvieto effettua l'istruttoria delle domande pervenute, anche avvalendosi, nel caso, di soggetti terzi autorizzati, e formula le graduatorie provvisorie.

Le graduatorie provvisorie, composte dall'elenco delle domande ammissibili e dall'elenco provvisorio delle domande escluse, approvate con Determinazione Dirigenziale è pubblicata per 30 giorni consecutivi, all'albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente.

Entro il periodo di pubblicazione gli esclusi possono presentare al Comune ricorsi e gli ammessi eventuali richieste di rettifica.

Ai richiedenti non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione dalla graduatoria provvisoria. Pertanto gli Elenchi degli ammessi e degli esclusi devono essere consultati all'albo pretorio on-line del Comune di Orvieto all'indirizzo: www.comune.orvieto.tr.it nella sezione albo pretorio.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio on-line sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.

Della pubblicazione delle graduatorie provvisorie all'albo pretorio on-line del Comune di Orvieto sarà data adeguata diffusione a mezzo di comunicati stampa.

Graduatorie definitive

Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune esamina le osservazioni, formula le graduatorie definitive. Il Comune si riserva di un ulteriore periodo per la formazione delle graduatorie definitive, sulla base del numero delle domande che saranno presentate.

Le graduatorie definitive, composte dall'elenco delle domande ammissibili e dall'elenco delle domande escluse, approvate con Determinazione Dirigenziale, è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

L'atto di approvazione della graduatoria definitiva, unitamente alle graduatorie medesime, è trasmesso alla Regione Umbria ai fini del trasferimento del finanziamento da parte della Regione Umbria.

Come per le graduatorie provvisorie non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione dalla graduatoria definitiva. Pertanto gli Elenchi degli ammessi e degli esclusi devono essere consultati all'albo pretorio on-line del Comune di Orvieto all'indirizzo : www.comune.orvieto.tr.it nella sezione albo pretorio.

La pubblicazione delle graduatorie definitive all'albo pretorio on-line sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.

Della pubblicazione della graduatoria definitiva all'albo pretorio on-line del Comune di Orvieto sarà data adeguata diffusione a mezzo di comunicati stampa.

A seguito della pubblicazione nei modi stabiliti dal presente bando, le graduatorie vengono trasmesse alla Regione per la liquidazione del contributo assegnato.

8) CONTROLLI

Il Comune effettua i controlli sulle dichiarazioni rese in domanda dai richiedenti ai sensi del DPR n.445/2000 prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.

Nel caso in cui vengano accertate difformità rispetto a quanto autocertificato nella domanda di partecipazione al Bando, verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 artt. 75 e 76.

9) DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

I Comuni determinano l'entità del contributo da concedere ai nuclei familiari collocati nelle graduatorie sulla base del canone di locazione, come definito al paragrafo 4) B, relativo all'anno precedente a quello di emanazione del bando con riferimento alle seguenti categorie:

A) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria A) di cui al precedente punto 7A) il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 14% dell'ISEE, fino ad un massimo di € 3.000,00;

B) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria B) di cui al precedente punto 7B) il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 24% dell'ISEE, fino ad un massimo di € 2.300,00.

C) Il Comune attribuisce il finanziamento regionale a ciascuna graduatoria in base all'entità del fabbisogno riscontrato in ciascuna di esse.

10) CONTRIBUTI INTEGRATIVI REGIONALI E COMUNALI

A) La Regione integra il Fondo nazionale con proprie risorse.

B) Il Comune può integrare il Fondo nazionale con proprie risorse dandone comunicazione alla Regione contestualmente all'invio delle graduatorie definitive.

Orvieto, lì 15/11/2022


Il Dirigente
Arch. Marco Rulli